

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL BACINO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA PER IL PERIODO 13/09/2010 – 12/09/2016.

IMPRESA AFFIDATARIA: SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, addì 5 (cinque) del mese di Agosto.

In Alessandria e nel Palazzo della Provincia sito in Piazza della Libertà n. 17.

Avanti a me, Dott. Alessandro CASAGRANDE, Segretario Generale della Provincia di Alessandria sono comparsi i Signori:

- PIERGIUSEPPE A. DEZZA, nato a Stradella (PV) il 26/07/1957, residente a Pavia, che interviene in quest'atto in qualità di Dirigente Direzione Edilizia - Trasporti della Provincia di Alessandria - codice fiscale 80003870062 – competente alla stipulazione del presente in forza di quanto stabilito dallo Statuto Provinciale (art. 53, 5° comma, lettera e) e dal vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti (art. 57), da una parte;

E

- FRANCESCO GIOVANNI FRANCO, nato in Alessandria il 03/05/1958 e residente a Ottignies Louvain La Neuve (Belgio), che interviene in quest'atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione - Legale Rappresentante dell'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) con sede in Alessandria, Viale Milite Ignoto n. 26/28 – codice fiscale 02265840062 – dall'altra.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario

Generale rogante, sono certo, con questo atto convengono quanto segue:

PREMESSO:

- che, la Provincia di Alessandria aveva provveduto, in data 14/03/2009, a pubblicare sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un apposito Avviso di Preinformazione riguardante l'affidamento in concessione per la durata di sei anni dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale nell'unità di rete del territorio provinciale comprendente i servizi extraurbani e i servizi urbani dei Comuni di Acqui Terme, Ovada e Tortona;

- che, con Determinazione a contrattare del Dirigente della Direzione Edilizia - Trasporti n. 179/74518 del 28/05/2009 si stabiliva la modalità di scelta del contraente cui affidare in concessione la gestione del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel Bacino Provinciale di Alessandria, comprendente i servizi extraurbani ed i servizi urbani dei Comuni di Acqui Terme, Ovada e Tortona, optando per la procedura aperta di cui all'Art.55, comma 1, D.Lgs. n.163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'Art.83 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in base ai seguenti elementi di valutazione:

- Offerta Investimenti (massimo punti 45);
- Offerta Economica (massimo punti 40);
- Offerta di Servizio (massimo punti 15);

così come meglio specificati e dettagliati nell'Annesso 4 al Capitolato d'Oneri, approvato dalla determinazione sopracitata, con tutti i relativi Annessi ed Allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto anche se materialmente non allegati, ma depositati nella pratica agli atti di questa Provincia;

- che la durata contrattuale prevista è di sei anni; la decorrenza del nuovo servizio era prevista alla data del 01/07/2010; le percorrenze chilometriche a base di gara previste a carico del gestore del servizio ammontavano a 7.698.736,6 Km/anno; le compensazioni previste a carico della Provincia a base di gara erano pari a € 11.180.000,00 per il primo anno contrattuale; conseguentemente il corrispettivo complessivo previsto nei sei anni per lo svolgimento del servizio in oggetto è pari ad € 67.080.000,00= I.V.A. esclusa, oltre l'adeguamento inflattivo, integralmente finanziato mediante trasferimenti della Regione Piemonte;

- che, con Determinazione del Dirigente della Direzione Appalti e Contratti n. 101/75376 del 29/05/2009 venivano approvati il Bando e il Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'Art.55, comma 1, D.Lgs. n.163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall'Art.83 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e in base ai criteri di valutazione delle offerte individuati dalla sopra citata Determinazione a contrattare;

- che il Bando di gara pubblicato prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il giorno 05/10/2009, ore 12,00 e lo svolgimento della prima seduta di gara il giorno 12/10/2009, ore 10,00;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Appalti e Contratti n.166/126627 del 29/09/2009 veniva temporaneamente sospesa la procedura di gara a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.17/12079 del 07/09/2009 (B.U.R.P. n.37 del 17/09/2009), avente ad oggetto: "Linee guida per l'attuazione del programma di sostituzione degli autobus non ecologicamente compatibili impiegati nel trasporto pubblico di competenza della Regione Piemonte", essendosi evidenziata l'eventualità di alterazioni della "par condicio" fra l'attuale

gestore del Servizio di TPL e gli altri concorrenti alla gara;

- che con nota della Direzione Edilizia-Trasporti prot. n. 126421 del 29/09/2009, venivano richiesti chiarimenti alla Regione Piemonte in merito alle modalità di applicazione di quanto disposto dalla Deliberazione regionale, in relazione alla procedura in corso;

- che con nota della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte prot. n. 8303/DB1204 del 06/10/2009, venivano forniti chiarimenti in merito alla richiesta formulata dalla Provincia di Alessandria, evidenziando la non sussistenza di cause di alterazione della par condicio dei partecipanti, così come già rilevato dalla medesima Regione in una Circolare esplicativa inviata via e-mail in data 30/09/2009;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Edilizia – Trasporti n.281/134904 del 15/10/2009, veniva approvata una nota di precisazioni ad uso dei potenziali concorrenti in merito all'applicazione della Delibera regionale, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Regione con la nota sopra richiamata, e venivano altresì apportate alcune rettifiche di carattere non sostanziale ai contenuti degli Annessi 3 e 5 al Capitolato d'Oneri, concernenti rispettivamente “Specifiche dei Servizi a base di gara”, “Regole per la predisposizione dell'Offerta di Servizio” e “Bozza di Contratto di Servizio”, al fine di eliminare taluni errori materiali, refusi e lacune evidenziatisi successivamente alla pubblicazione del Bando di gara;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Appalti e Contratti n.176/136121 del 19/10/2009 veniva revocata la sospensione della gara in oggetto e si provvedeva alla riapertura dei termini per la ripresa e la conclusione della procedura, fissando come nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 12/11/2009, ore 12,00, e come nuova data di apertura delle offerte il giorno 18/11/2009,

ore 10,00;

- che, entro il termine stabilito (ore 12,00 del giorno 12/11/2009) è pervenuta una sola offerta, da parte della SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) con sede in Alessandria, Viale Milite Ignoto n. 26/28, come risulta dalla lettera di trasmissione dell'Ufficio Protocollo n.147417 del 12/11/2009;

- che, a seguito delle sedute di gara svoltesi nei giorni 18/11/2009, 25/11/2009, 14/12/2009 (doppia seduta) e 11/01/2010, con Determinazione del Dirigente della Direzione Appalti e Contratti n. 2/5029 del 14/01/2010 si aggiudicava la concessione in oggetto all'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) con sede in Alessandria, la cui offerta è stata giudicata tecnicamente ed economicamente congrua, conveniente ed adeguata alle esigenze dell'Amministrazione, conseguendo il punteggio finale di 26,50 su 100 - determinazione ed offerte depositate nella pratica agli atti di questa Provincia;

- che, per effetto dell'offerta di servizio presentata dall'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) (incremento della produzione chilometrica a base di gara pari a 117.251,2 km/anno), la produzione chilometrica annuale ammonta a 7.815.987,8 km;

- che, per effetto dell'offerta economica presentata dall'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) (ribasso dello 0,1% sul corrispettivo a base di gara) l'importo delle compensazioni economiche da erogare all'Affidatario del servizio può essere rideterminato, per il primo anno di servizio in € 11.168.820,00= I.V.A. esclusa, mentre l'onere complessivo indicativo a carico della Provincia, riferito ai sei anni di durata prevista della concessione risulta pari a € 67.012.920,00= I.V.A. esclusa, oltre

l'adeguamento inflattivo e fatte salve le altre eventuali variazioni conformi alla disciplina di gara;

- che, per effetto dell'offerta economica presentata dall'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) (ribasso dell'1% sul tasso di adeguamento inflattivo), il tasso di adeguamento inflattivo da applicarsi in tutti i casi previsti dal Contratto è pari al 99% del tasso ISTAT FOI;

- che, essendo la data di decorrenza del Contratto stata fissata il 13 Settembre 2010 in concomitanza con il nuovo orario scolastico e, per effetto:

a) del diverso calendario di riferimento del primo anno contrattuale (13 Settembre 2010 – 12 Settembre 2011),

b) di alcune modifiche nella struttura del servizio offerto, resesi necessarie per esigenze di servizio pubblico e concordate tra Provincia e SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT),

c) delle offerte di servizio ed economica formulate dall'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT),

risultano i seguenti valori relativi al primo anno contrattuale:

produzione chilometrica = 7.798.125,1 km

corrispettivo relativo a tale produzione chilometrica = 11.143.520,8 Euro oltre I.V.A.

corrispettivo chilometrico = 1,429 Euro/km;

- che, con note prot. n. 2922/2010 dell'11/03/2010, n.0001571/2010 del 23/02/2010 e n.5786/2010/M del 08703/2010, rispettivamente, le Prefetture di Alessandria, di Torino e di Asti hanno comunicato che a carico dell'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) con

sede in Alessandria e dei suoi Amministratori, e a carico delle seguenti Imprese consorziate ed esecutrici e dei loro Amministratori: ARFEA-AZIENDE RIUNITE FILOVIE ED AUTOLINEE S.P.A. - Alessandria; AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. – Acqui Terme (AL); AUTOLINEE F.LLI MORTARA S.R.L. - Alessandria; AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. – Cabella Ligure (AL); C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. – Novi Ligure (AL); GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - Torino; MARLETTI AUTOLINEE S.R.L. – Cocconato (AT); MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. DI MAESTRI IVO & C. – Ticineto (AL); RUSSO GIUSEPPE AUTOSERVIZI – Valenza (AL); S.A.A.M.O. SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. – Ovada (AL); S.T.A.C. SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI – Casale M.to (AL), non sussistono procedimenti in corso, né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'Art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche;

- che, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti quivi assunti, l'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) ha costituito, ai sensi dell'ex art.13, comma 1, del Capitolato d'Oneri, cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 1879860 datata 17/06/2010 rilasciata dalla Società Coface Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale Liguria di Genova - dell'importo ridotto del 50% pari ad € 3.350.646,00= (Euro tremilionitrecentocinquantamilaseicentoquarantasei/00), in quanto l'Impresa e tutte le Società Consorziate risultano in possesso della Certificazione di Sistema di Qualità Aziendale conforme alle Norme Europee della Serie UNI CEI ISO 9000, (art. 113, comma 1, D.Lgs. n.163/2006);

- che, l'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A

RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) ha costituito, ai sensi dell'ex art.13, comma 2, del Capitolato d'Oneri, polizza fideiussoria n.1879825 del 17/06/2010 rilasciata dalla Società Coface Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale Liguria di Genova -, a copertura degli investimenti offerti in sede di gara, di importo pari all'intero ammontare della spesa di investimento offerta relativa a tutti gli investimenti di cui all'art.10, comma 1, del Capitolato e precisamente:

a) Implementazione di un sistema AVM e di servizi informativi ad esso relazionati pari ad € 642.696,00=;

b) Investimenti nel rinnovo del parco autobus, in sistemi di bigliettazione, in miglioramento degli impianti di fermata, in altri interventi relativi al TPL pari ad € 300.000.00=;

e per un totale di € 942.696,00= (Euro novecentoquarantaduemilaseicentonovantasei/00).

Le garanzie fideiussorie di cui sopra sono state accettate con Determinazione del Dirigente Direzione Appalti e Contratti n.117/104717 del 05/08/2010;

- che l'Impresa ha sottoscritto tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, con copertura decorrente dall'inizio del servizio nei termini disciplinati nell'art.23 del Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO, i componenti stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1. Richiamo alle Premesse.

Le Premesse sono confermate e vengono quindi a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Allegati al contratto.

Il Contratto è corredato dai seguenti Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso anche se materialmente non allegati, ma depositati nella pratica

agli atti di questa Provincia:

- Allegato A CD-rom riconosciuto con l'etichetta "Allegato A del Contratto di Servizio stipulato tra la Provincia di Alessandria e la SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT): file contenenti il Programma di Esercizio"
- Allegato B Struttura dati dei file contenuti nell'Allegato A
- Allegato C Tabelle di riepilogo dei dati salienti del Programma di Esercizio.
- Allegato D Rapporto di Servizio Mensile e controlli di corrispondenza tra servizio programmato ed esercitato.
- Allegato E Regolamentazione delle Indagini sulla domanda e del Monitoraggio dei servizi a prenotazione e dei servizi sperimentali.
- Allegato F Investimenti programmati
- Allegato G Sistema Tariffario e Compensazioni monetarie a forfait
- Allegato H Esercizio dell'Attività di vigilanza

Articolo 3. Oggetto del contratto.

3.1. La PROVINCIA DI ALESSANDRIA (in seguito denominata "Provincia"), in persona del Dirigente Direzione Edilizia - Trasporti, qui intervenuto ai sensi dell'art.53 lettera e) dello Statuto e dell'articolo 57 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, AFFIDA all'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT) con sede in Alessandria – (in seguito denominata "Impresa") che, come sopra rappresentata ACCETTA senza riserve, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) del Bacino denominato "Provincia di Alessandria" nei termini esplicitati dal presente Contratto. Il Bacino è strutturato in 4 Unità di rete denominate "Rete dei servizi extraurbani", "Rete dei servizi

urbani di Acqui Terme”, “Rete dei servizi urbani di Ovada”, “Rete dei servizi urbani di Tortona”; tutti tali servizi sono di competenza della Provincia di Alessandria.

3.2. I servizi di trasporto affidati sono definiti nella forma di Programma di Esercizio.

Il Programma di Esercizio è individuato con i file contenuti nel CD-rom allegato a questo Contratto e riconosciuto con l’etichetta “*Allegato A del Contratto di Servizio stipulato tra la Provincia di Alessandria e la SOCIETA’ CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA’ LIMITATA (SCAT): file contenenti il Programma di Esercizio.*”; il CD-rom (non riscrivibile) è stato masterizzato in un’unica sessione; su di esso sono apposte con inchiostro indelebile le firme dei sottoscrittori di questo Contratto e la data di stipula del Contratto.

Nell’Allegato B è specificata la struttura dati dei file contenuti nel CD-rom.

Nell’Allegato C sono riportate tabelle di riepilogo dei dati di produzione chilometrica del Programma di Esercizio.

3.3. Il Programma di Esercizio di cui al comma precedente è convenzionalmente denominato “Programma di Esercizio Base”.

Esso è quello di aggiudicazione modificato dalla Provincia nel rispetto di quanto consentito dal Capitolato Tecnico.

La globale produzione chilometrica annuale associata al Programma di Esercizio Base è pari a 7.798.125,1 km/anno, così ripartita:

- Servizi extraurbani: 7.632.585,6 km/anno;
- Servizi Urbani del Comune di Acqui Terme: 44.694,2 km/anno;
- Servizi Urbani del Comune di Ovada: 56.475,5 km/anno;
- Servizi Urbani del Comune di Tortona: 64.369,8 km/anno.

3.4. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche al Programma di Esercizio Base nei termini disciplinati dal Contratto.

Eventuali correzioni di anomalie materiali contenute nell'Allegato A saranno considerate utili ai fini della rivalutazione delle produzioni chilometriche e conseguenti compensi nei termini disciplinati dal Contratto.

Articolo 4. Durata del contratto.

4.1. Il Contratto ha una durata di 6 anni, a decorrere dal 13/09/2010 fino a tutto il 12/09/2016.

4.2. Alla scadenza del periodo di validità del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione anche a seguito di revoca dell'affidamento, l'Impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio, compresi gli automatici aggiornamenti del corrispettivo.

4.3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 4.2. comporta l'escussione della intera cauzione definitiva rilasciata dall'Impresa a garanzia della corretta esecuzione del Contratto, o, in difetto della stessa, l'obbligo per l'Impresa di corrispondere alla Provincia a titolo di penale una somma di pari entità entro 60 giorni da apposita richiesta scritta formalizzata a mezzo di raccomandata AR.

Articolo 5. Corrispettivo.

5.1. Il corrispettivo riconosciuto all'Impresa è calcolato come prodotto tra produzione chilometrica ed il corrispettivo chilometrico specificato nel successivo comma 5.3.

5.2. Il corrispettivo di cui al comma 5.1. non comprende i contributi ex rinnovi CCNL 2001-2007, previsti dalle Leggi n.47/2004, n.58/2005 e n.296/2006; l'erogazione di tali contributi verrà effettuata direttamente all'Impresa dalla Regione Piemonte.

5.3. Il corrispettivo chilometrico applicato nel primo anno di vigenza del Contratto è pari a € 1,429 a chilometro, oltre IVA.

5.4. Il corrispettivo chilometrico è aggiornato con cadenza annuale a partire dal 13

Settembre 2011 applicando la seguente relazione:

$$CC_{\text{announuovo}} = CC_{\text{annoprecedente}} \times (1 + 0,99 T_{\text{ISTAT}})$$

in cui T_{ISTAT} = Tasso ISTAT FOI = Variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, calcolata su 12 mesi computati dal 14° mese antecedente alla data di aggiornamento (esempio: se la data di aggiornamento è 13 Settembre 2011, si considera la variazione di T_{ISTAT} intervenuta nel periodo 1 Luglio 2010 – 30 Giugno 2011). Nella relazione T_{ISTAT} è espresso in valori decimali (ad esempio $T_{\text{ISTAT}} = 0,033$ se la variazione è pari al 3,3%).

5.5. Fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 5.4., il corrispettivo chilometrico può essere modificato solo in sede di revisione del contratto oppure quando si verificano le condizioni disciplinate all'Art. 9 comma 9.3.

5.6. Il corrispettivo contrattuale annuale per l'esercizio dei servizi specificati nell'Art. 3 è calcolato con la seguente relazione:

$$\text{Corrispettivo}_{\text{annuale}} = CC \times PC$$

in cui:

CC = Corrispettivo Chilometrico

PC = Produzione Chilometrica (km) programmata

Per il primo anno di Contratto, tenuto conto della produzione chilometrica programmata e del valore di corrispettivo chilometrico, il corrispettivo risulta pari a:

$$\text{Corrispettivo } 1^{\circ} \text{ anno contrattuale} = 1,429 \times 7.798.125,1 = 11.143.520,8 + \text{IVA.}$$

Articolo 6. Servizi Suppletivi.

6.1. I Servizi Suppletivi sono normali servizi extraurbani di linea, assimilati ai servizi ferroviari.

I Servizi Suppletivi sono le corse individuate con la sigla S nel campo Corse Speciali della Tabella Corse del Programma di Esercizio Base (riferimento Allegato B del

Contratto).

6.2. Sulle corse specificate nel comma precedente sono ammessi tutti i viaggiatori provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A. o da altre Imprese di trasporto con le quali Trenitalia S.p.A. abbia stabilito rapporti di servizio cumulativo. Sono parimenti ammessi tutti gli utenti in possesso di titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dall'Impresa.

6.3. A fronte del diritto degli utenti ferroviari di utilizzare tali servizi, l'Impresa ha diritto ad una compensazione monetaria integrativa secondo quanto specificato nell'Allegato G.

6.4. Quanto specificato ai commi precedenti discende da disposizione della Regione Piemonte.

Articolo 7. Modalità di liquidazione del corrispettivo.

7.1. Il corrispettivo di cui all'Art. 5 e la compensazione monetaria forfettaria di cui all'Art. 6 (nel seguito considerati unitariamente e definiti corrispettivo) sono riconosciuti in base alla produzione chilometrica risultante dai Rapporti di Servizio Mensili di cui all'Art. 15 positivamente verificata dalla Provincia.

7.2. Le modalità di pagamento del corrispettivo prevedono:

- a] Per ciascun mese: liquidazione di un acconto di importo pari al 95% del minore dei seguenti valori di corrispettivo:
 - valore calcolato in base ai volumi di servizio dichiarati come effettuati nel Rapporto di Servizio Mensile,
 - valore preventivato per il mese, calcolato in base al servizio programmato.

L'acconto è liquidato entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura accompagnata dal Rapporto di Servizio Mensile relativo alle prestazioni erogate nel mese.

La mancata trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile integra la sospensione del pagamento della fattura emessa dall'Impresa.

- b] Su base trimestrale, a partire dalla data di decorrenza operativa del Contratto: liquidazione del saldo a conguaglio del globale corrispettivo dovuto per i servizi esercitati nel trimestre, calcolato sulla base della produzione chilometrica risultante dai Rapporti di Servizio Mensili che sia stata verificata dalla Provincia con esito positivo.

Le modalità di calcolo del conguaglio sono espone al comma 7.3.

La fattura a saldo delle prestazioni erogate nel trimestre è emessa dall'Impresa dopo che la Provincia abbia ad essa comunicato l'esito della verifica dei Rapporti di Servizio; tale fattura è liquidata dalla Provincia entro 90 giorni dalla data di ricezione.

Qualora l'importo liquidato a titolo di acconto nei mesi antecedenti risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sul corrispettivo relativo al mese successivo.

7.3. Al fine del calcolo del conguaglio di cui al comma 7.2. punto b], si applica il seguente metodo:

- Si calcola CCPID [Corrispettivo di Calcolo relativo alle Percorrenze Incrementali e Decrementali (rispetto al Programmato) effettuate o non effettuate nel trimestre] con la seguente relazione:

$$CCPID = CC \times (KMI - KMD)$$

in cui:

CC = Corrispettivo Chilometrico

KMI = Produzioni Chilometriche Incrementali (rispetto al Programmato) nel trimestre

KMD = Produzioni Chilometriche Decrementali (rispetto al Programmato)
nel trimestre

Si precisa che CCPID può assumere un valore positivo o negativo a seconda dei valori di KMI KMD

- Si calcola il Rapporto R tra CCPID e CP (con CP = Corrispettivo relativo al servizio Programmato, in base al Programma di Esercizio a Contratto, nel trimestre).
- Se si verifica la condizione

$$-0,01 \leq R \leq +0,01$$

il conguaglio C è posto pari alla differenza tra CP e AC (con AC = somma degli Acconti sul Corrispettivo riconosciuti nel trimestre).

In caso contrario il conguaglio C è calcolato con la seguente relazione:

$$C = CCPID + CP - AC$$

7.4. Integrano sospensione dei termini di pagamento del conguaglio eventuali incompletezze dei Rapporti di Servizio Mensili o eventuali loro inesattezze/incongruenze rispetto ai Programmi di Esercizio:

Le eventuali incompletezze o inesattezze/incongruenze dei Rapporti di Servizio Mensili devono essere comunicate dalla Provincia all'Impresa entro 30 giorni dalla ricezione del Rapporto relativo all'ultimo mese del trimestre. La mancata comunicazione entro tale termine non determina la validazione dei Rapporti di Servizio e la conseguente maturazione di un credito da parte dell'Impresa. Tuttavia, l'Impresa ha facoltà di emettere la fattura relativa alle residue sue competenze relative al trimestre come risultanti dai Rapporti di Servizio; tale fattura sarà liquidata dalla Provincia entro 90 giorni dalla data della sua ricezione, fatta salva la sospensione dei termini di pagamento conseguente all'eventuale negativa verifica dei Rapporti di Servizio nel frattempo

intervenuta; l'importo già pagato, che successivamente risultasse come non dovuto, sarà considerato quale acconto sul corrispettivo relativo al mese successivo.

7.5. L'accertata indisponibilità della documentazione di esercizio o la sua inadeguatezza a consentire la verifica del Rapporto di Servizio da parte della Provincia, comporta che la produzione chilometrica dichiarata eseguita ma non verificabile sia considerata come non realizzata ai fini del riconoscimento del corrispettivo, comportando inoltre l'applicazione di una penale di importo pari al 20% del corrispettivo non riconosciuto (ossia relativo alla produzione chilometrica dichiarata eseguita ma non agevolmente verificabile).

7.6. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo per cause non imputabili all'Impresa, sono riconosciuti a questa, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

Articolo 8. Titoli di viaggio, tariffe, agevolazioni tariffarie.

8.1. L'Impresa è titolare dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi oggetto del Contratto.

8.2. Il sistema tariffario che l'Impresa deve applicare è definito nell'Allegato G. Le tariffe specificate nell'Allegato G si intendono automaticamente modificate a fronte di ogni modifica della regolamentazione regionale del sistema tariffario o dell'introduzione o modifica dei titoli di viaggio speciali o delle agevolazioni tariffarie di cui ai comma seguenti.

8.3. L'Impresa è tenuta all'applicazione della regolamentazione regionale in materia di tariffe e si impegna a traguardare l'obiettivo dell'integrazione tariffaria con i servizi esercitati dalle altre imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sulla base dei criteri per l'integrazione tariffaria definiti dalla Regione Piemonte. A tale fine si impegna:

- a) ad aderire al progetto BIP (Bigliettazione Integrata Piemonte);
- b) garantire, nel caso di introduzione di sistemi di obliterazione di tipo elettronico, la conformità di questi con gli standard fissati dalla Regione Piemonte, sì da consentire l'interoperabilità dei titoli di viaggio con i sistemi delle altre Imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale operanti nel Piemonte;
- c) implementare gli apparati e le procedure a tale fine necessari.

8.4. Le Parti possono concordare l'introduzione di titoli di viaggio speciali non sostitutivi dei titoli di viaggio base definiti dalla regolamentazione regionale, al fine di favorire un maggiore utilizzo del trasporto pubblico.

8.5. La Provincia riconosce all'Impresa una compensazione monetaria, in misura forfettaria e nei limiti delle risorse ad essa assegnate dalla Regione Piemonte, per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie stabilite dalla Regione.

Tali compensazione monetarie sono liquidate con cadenza mensile entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, con importi fissi.

8.6. La Provincia ha la facoltà, in qualunque momento, di disporre ulteriori agevolazioni tariffarie e di modificarle.

In tale caso, la Provincia riconosce all'Impresa una compensazione monetaria, a copertura del mancato introito derivante dall'applicazione di tali ulteriori agevolazioni tariffarie. Tale compensazione è liquidata su base mensile ed è calcolata applicando la seguente relazione:

$$C = \sum_{\text{titoliviaggio}} (NT_{\text{titoloviaggio}} \times D_{\text{titoloviaggio}})$$

in cui:

C = Compensazione monetaria dovute per il mese

$\sum_{\text{titoliviaggio}} (\dots)$ = Sommatoria estesa a tutti i tipi di titoli di viaggio, per cui la

Provincia ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata

$NT_{\text{titoloviaggio}}$ = n° Titoli di viaggio (per cui la Provincia ha stabilito l'applicazione di una tariffa agevolata) venduti nel mese (distintamente per tipo di titolo di viaggio)

$D_{\text{titoloviaggio}}$ = Differenza tra la tariffa ordinaria e la corrispondente tariffa agevolata (distintamente per tipo di titolo di viaggio), entrambe considerate al netto di IVA.

La liquidazione di queste compensazioni avviene entro 90 giorni dalla ricezione della relativa fattura accompagnata da una dichiarazione, autocertificata dal Direttore dell'Impresa, attestante il loro importo.

E' fatto obbligo all'Impresa di conservare per almeno 12 mesi la documentazione amministrativa originale utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato. La Provincia ha accesso in qualunque momento a tale documentazione per espletare eventuali verifiche, anche riferite ai 12 mesi precedenti. L'accertata indisponibilità della documentazione o la sua inadeguatezza a consentire le verifiche da parte della Provincia comporta:

- il non riconoscimento delle compensazioni monetarie non verificabili
- e l'applicazione di una penale pari all'importo delle compensazioni monetarie non verificabili.

Qualora l'importo già liquidato risultasse maggiore del dovuto, l'eccedenza sarà considerata quale acconto sulle compensazioni relative al mese successivo.

8.7. Le Parti potranno concordare la forfetizzazione di specifiche agevolazione tariffarie diverse da quelle disciplinate ai commi 8.5. e 8.6.

Le corrispondenti compensazioni monetarie sono liquidate con cadenza mensile entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

8.8. In caso di ritardata liquidazione delle compensazioni monetarie, per cause non imputabili all'Impresa, sono riconosciuti a questa dalla Provincia, automaticamente e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi legali.

8.9. La non conformità delle tariffe applicate dall'Impresa con quanto previsto nell'Allegato G comporta la comminazione di una penale pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Il protrarsi dell'applicazione di tariffe non conformi oltre 1 settimana dalla data di ricezione della diffida comporta l'escussione della cauzione di cui alle Premesse, o, in difetto della stessa, l'obbligo per l'Impresa di corrispondere alla Provincia a titolo di penale una somma di pari entità entro 30 giorni da apposita richiesta scritta formalizzata a mezzo di raccomandata AR; è inoltre riconosciuta alla Provincia la facoltà di risoluzione del Contratto.

8.10. La non conformità, nel caso di introduzione di sistemi di obliterazione di tipo elettronico, con gli standard fissati dalla Regione Piemonte, secondo quanto previsto al comma 8.3. punto b), comporta una penale di € 10.000,00 (Euro diecimila,00) per ogni settimana intera del periodo in cui perdura tale difformità; l'importo della penale è calcolato a decorrere da 90 giorni dalla comunicazione dell'accertata difformità.

Articolo 9. Modifiche del Programma di Esercizio che non implicano la revisione del Contratto.

9.1. Non implicano la revisione del contratto le seguenti modifiche del Programma di Esercizio:

- a) Modifiche della struttura del servizio (intradamenti, linee, fermate, orari) purché non si verifichi, a seguito di tali modifiche un globale incremento della produzione chilometrica maggiore del 10% o un globale decremento della produzione chilometrica maggiore del 10%, valutati su base annuale rispetto al

Programma di Esercizio Base.

- b) L'attivazione di servizi a prenotazione di cui all'Art. 13, anche in termini di sostituzione di servizi di linea.
- c) L'attivazione di servizi temporanei o finalizzati a sperimentare nuove linee e modalità di trasporto.

9.2. L'Impresa ha la facoltà di proporre modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 9.1., le quali, per essere messe in esercizio, devono essere autorizzate dalla Provincia.

La Provincia ha facoltà di ordinare modifiche al Programma di Esercizio del tipo specificato al comma 9.1.

9.3. Qualora le modifiche determinino un incremento o una riduzione del costo chilometrico associato all'esercizio annuale del "nuovo" Programma di Esercizio (quello modificato) maggiore del 1% del costo chilometrico associato al "precedente" Programma di Esercizio (il vigente) è definito un nuovo valore di corrispettivo chilometrico.

Per la valutazione della variazione del costo chilometrico di produzione del servizio si fa esclusivamente riferimento ai costi associati a turni di veicoli ed autisti.

9.4. Per verificare se l'attivazione delle modifiche comporti la variazione del costo chilometrico è prevista una attività istruttoria disciplinata nei termini seguenti:

- a) Nel caso di modifiche proposte dall'Impresa:
 - 1) L'Impresa formalizza alla Provincia la proposta di modifica del Programma di Esercizio, fornendone una dettagliata specificazione.
- Qualora l'Impresa valuti che le modifiche proposte comportino una variazione del costo chilometrico di produzione del servizio cui consegua, ai sensi del comma 9.3., una variazione del corrispettivo chilometrico, può

chiedere l'adeguamento di questo, producendo, a supporto di tale richiesta, una relazione da cui risulti la variazione del costo chilometrico, corredata da dettagliata documentazione di esercizio consuntiva (riferita al "vigente" Programma di Esercizio) e preventiva (riferita al "nuovo" Programma di Esercizio proposto), compresa la programmazione dei turni di veicoli ed autisti associata all'esercizio dei due Programmi di Esercizio.

- 2) La Provincia può non accettare o accettare integralmente o in parte la proposta dell'Impresa per quanto attiene al servizio. Può accettare la richiesta di adeguamento del corrispettivo chilometrico o non accettarla, producendo, in questo caso, valutazioni in contraddittorio relative al costo chilometrico.

L'eventuale controversia è regolata dalla procedura di cui all'Art. 30.

b) Nel caso di modifiche programmate dalla Provincia:

- 1) La Provincia formalizza all'Impresa il suo intendimento di programmare modifiche al Programma di Esercizio, fornendone una dettagliata specificazione.

Qualora valuti che le modifiche comportino una variazione dei costi di produzione cui consegua, ai sensi del comma 9.3., una variazione del corrispettivo chilometrico, formalizza le sue valutazioni in merito al corrispettivo producendo una documentazione a supporto di tale valutazione.

- 2) L'Impresa, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può produrre una stima di costo chilometrico e relativo corrispettivo in contraddittorio con le valutazioni della Provincia, contenuta in una relazione da cui risulti la variazione del costo chilometrico, corredata da

dettagliata documentazione di esercizio consuntiva (riferita al “vigente” Programma di Esercizio) e preventiva (riferita al “nuovo” Programma di Esercizio proposto), compresa la programmazione dei turni di veicoli ed autisti associata all’esercizio dei due Programmi di Esercizio.

- 3) Trascorsi i 30 giorni di cui al punto 2), la Provincia ha la facoltà di dare corso alle modifiche programmate ordinandole, mantenendo invariato o adeguando in aumento o riduzione il corrispettivo chilometrico in relazione alle valutazioni in ordine ai costi di produzione di cui ai punti 1) e 2). L’eventuale controversia è regolata dalla procedura di cui all’Art. 30.

9.5. Il volume della produzione sarà calcolato sulla base delle lunghezze degli Archi del Grafo stradale riportate nell’Allegato A, eventualmente integrato con nuovi archi qualora ciò risultasse necessario; la lunghezza dei nuovi eventuali archi dovrà essere misurata con rilievo.

9.6. Le modifiche al Programma di Esercizio entrano in vigore entro 60 giorni dalla data di loro esecutività.

Qualora l’attuazione di tali modifiche richieda un tempo maggiore per comprovati motivi tecnici ed organizzativi, le Parti potranno concordare una diversa tempistica.

9.7. Si deroga alle procedure di modifica del Programma di Esercizio disciplinate nei commi precedenti nel caso in cui la Provincia ravvisi l’esistenza di motivi di urgenza che richiedano una più veloce messa in esercizio delle modifiche.

In tale caso la Provincia potrà ordinare l’immediata esecutività delle modifiche, solo fatto salvo il periodo strettamente necessario all’Impresa per l’avviamento delle modifiche.

Prima di dare esecuzione alle modifiche, l’Impresa, qualora valuti che tali modifiche determinino una variazione del corrispettivo chilometrico ai sensi del comma 9.3., dovrà

produrre, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione della Provincia, il preventivo dell'eventuale maggiore corrispettivo richiesto per l'esecuzione dell'ordine; la Provincia, dopo avere ricevuto il preventivo, deciderà se confermare l'ordine di immediata esecutività delle modifiche, in tal caso accogliendo con riserva il preventivo, oppure se sospendere l'immediata esecutività e dare corso alle procedure disciplinate nel comma 9.4.

Nel caso di conferma dell'immediata esecutività delle modifiche, le Parti avvieranno il confronto per definire l'entità dell'eventuale incremento del corrispettivo; a tale fine, l'Impresa dovrà produrre una relazione da cui risulti la variazione del costo chilometrico, corredata da dettagliata documentazione di esercizio consuntiva (riferita al "vigente" Programma di Esercizio) e preventiva (riferita al "nuovo" Programma di Esercizio proposto), compresa la programmazione dei turni di veicoli ed autisti associata all'esercizio dei due Programmi di Esercizio.

Le eventuali controversie sono regolate dalla procedura di cui all'Art. 30.

9.8. 10 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio, l'Impresa è tenuta a produrre il nuovo Programma di Esercizio nei formati specificati nell'Allegato B.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e la Provincia procederà autonomamente all'aggiornamento del Programma di Esercizio.

Articolo 10. Modifiche del Programma di Esercizio che implicano la revisione del contratto.

10.1. Modifiche al Programma di Esercizio diverse da quelle disciplinate all'Art. 9 comportano la revisione del Contratto.

10.2. In caso di modifiche al Programma di Esercizio che comportino una variazione

superiore al 20% in incremento o al 15% in riduzione del valore annuale del corrispettivo a cui è stato aggiudicato il servizio, aggiornato come specificato all'Art. 5, spetta all'Impresa il diritto alla risoluzione anticipata del Contratto.

10.3. In sede di revisione del Contratto il nuovo corrispettivo contrattuale è definito sulla base del corrispettivo chilometrico di cui all'Art. 5, o valori diversi, da convenire tra le Parti, che tengano conto dei costi incrementali o decrementali che, in via preventiva, si valuta che l'Impresa debba sostenere per l'espletamento del servizio. Per la valutazione dei costi incrementali/decrementali si fa esclusivamente riferimento ai fattori della produzione direttamente impegnati per l'espletamento del servizio; essi sono determinati in base ad un'esauriente documentazione di esercizio consuntiva (riferita all'originario Programma di Esercizio Base) e preventiva (riferita al Programma di Esercizio Modificato) compresa la programmazione dei turni di veicoli ed autisti associata all'esercizio dei due Programmi di Esercizio, prodotta dall'Impresa e positivamente verificata dalla Provincia.

L'eventuale controversia è regolata dalla procedura di cui all'Art. 30.

10.4. 10 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del Programma di Esercizio, l'Impresa è tenuta a produrre il nuovo Programma di Esercizio nei formati specificati nell'Allegato B.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e la Provincia procederà autonomamente all'aggiornamento del Programma di Esercizio.

Articolo 11. Modifiche temporanee del Programma di Esercizio per cause di forza maggiore, casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica, scioperi.

11.1 L'effettuazione del servizio non può essere interrotta, né sospesa dall'Impresa per

nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dal successivo comma 11.2. o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

In tali casi l'Impresa si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio. Tale eventuale adozione temporanea di modalità di esercizio sostitutive non potrà determinare in nessun caso un incremento del corrispettivo chilometrico definito all'Art. 5.

11.2. Sono consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio:

- a] per cause di forza maggiore (ad esempio: frane, alluvioni, terremoti, lavori stradali),
- b] nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica,
- c] a fronte di eventi speciali (ad esempio: cortei, manifestazioni, spettacoli).

Tali modifiche possono contemplare incrementi, riduzioni e, nei casi in cui non si possa altrimenti disporre, temporanea interruzione del servizio.

L'Impresa è tenuta a dare comunicazione degli eventi che determinano le modifiche alla Provincia a mezzo fax non appena essa ne sia a conoscenza.

L'Impresa ha facoltà di decidere la messa in esercizio delle modifiche sino a quando la Provincia non disponga diversamente.

11.3. In caso di scioperi l'Impresa garantisce i "servizi minimi" previsti dalla normativa nazionale vigente e concordati con le organizzazioni sindacali in sede aziendale, provvedendo agli adempimenti richiesti da detta normativa.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni corsa non effettuata, eccetto il caso in cui il mancato svolgimento dei servizi minimi sia imputabile a comportamenti illeciti del personale, senza alcuna responsabilità dell'Impresa.

11.4. Tutte le percorrenze incrementali e decrementali di cui al comma 11.2. devono

essere contabilizzate per ogni corsa in cui esse si siano verificate.

Analoga rendicontazione deve essere prodotta per le linee interessate da riduzione del numero di corse causate da motivi diversi da quelli di cui al comma 11.2. (quali, ad esempio, incidenti stradali, congestione del traffico).

Ugualmente devono essere contabilizzate le riduzioni del servizio in caso di scioperi.

Tutte tali contabilizzazioni dovranno risultare dai Rapporti di Servizio Mensili di cui all'Art. 15.

11.5. Qualora la modifica temporanea fosse programmata per un periodo superiore a 7 giorni, l'Impresa è tenuta a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali modifiche, nei formati specificati nell'Allegato B.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e la Provincia procederà autonomamente all'aggiornamento del Programma di Esercizio.

Articolo 12. Potenziamento di servizi caratterizzati da volumi di domanda maggiori dell'offerta.

12.1. Qualora si verificano casi di corse caratterizzate da un afflusso di clienti eccedente la capacità del veicolo, ossia tale da determinare l'impossibilità di imbarcare tutti gli aventi diritto nel rispetto dei limiti di capacità di trasporto del veicolo e delle condizioni di sicurezza, si pone l'obbligo in capo all'Impresa di comunicare alla Provincia l'evento a mezzo fax (contenente anche una dettagliata sua descrizione) entro 24 ore dal verificarsi dell'evento. Nella fattispecie se l'evento si è verificato nelle giornate di venerdì e sabato la comunicazione di cui sopra dovrà pervenire entro le ore 12,00 del lunedì successivo.

12.2. La mancata segnalazione dell'evento di cui al comma 12.1., a fronte della formale e documentata (con testimonianze ed eventuale documentazione visuale di supporto)

sua segnalazione da parte del Comune in cui esso si è verificato, determina l'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni mancata segnalazione.

12.3. A fronte di più segnalazioni, la Provincia dovrà effettuare un monitoraggio della corsa esteso a 10 giorni anche non consecutivi di suo esercizio; qualora si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, l'evento segnalato si considererà non raro:

- per almeno una corsa delle 10 monitorate il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo per oltre il 50% del percorso della corsa;
- per almeno una corsa non risulta possibile imbarcare clienti in attesa alla fermata per insufficiente capacità del veicolo;
- per almeno 3 corse il numero dei passeggeri presenti a bordo eccede la capacità del veicolo, anche soltanto per brevissimi tratti del percorso.

Il verificarsi di ogni anomalia del tipo sopra indicato dovrà essere verbalizzato dal personale incaricato del monitoraggio e contestato al dipendente dell'Impresa abilitato a ricevere la contestazione.

Il monitoraggio dovrà essere interrotto non appena si verifichi una delle condizioni sopra esposte. Il suo risultato dovrà essere comunicato via fax all'Impresa, che, entro 3 giorni feriali dal ricevimento della comunicazione, potrà eventualmente addurre motivazioni idonee a dimostrare l'eccezionalità dell'evento, comunicandole via fax alla Provincia:

- in assenza di comunicazioni da parte dell'Impresa pervenute entro il termine indicato, i risultati del monitoraggio si considereranno consolidati al fine delle determinazioni di cui al comma 12.4.;
- in caso contrario il monitoraggio riprenderà sino alla sua completa conclusione.

Per l'effettuazione del monitoraggio, le Parti concordano che su tutti i servizi

regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dalla Provincia muniti di apposita tessera di riconoscimento

12.4. Qualora, in base alle risultanze del monitoraggio, l'evento di cui al comma 12.1. risultasse non raro la Provincia dovrà ordinare all'Impresa di potenziare il servizio: il potenziamento potrà consistere nell'utilizzo di veicoli di maggiore capacità o nell'attivazione di corse di rafforzamento.

12.5. Il potenziamento di cui al comma 12.4. dovrà essere messo in esercizio entro 7 giorni dalla data di ricezione dell'ordine; si potrà prorogare la data di messa in esercizio sino ad un massimo di 90 giorni per comprovati problemi d'esercizio.

12.6. Per ogni corsa non potenziata nei termini ordinati dalla Provincia sarà applicata una penale pari a € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

12.7. L'eventuale controversia è regolata dalla procedura di cui all'Art. 30.

12.8. 10 giorni prima dell'entrata in vigore del potenziamento, l'Impresa è tenuta a produrre il nuovo Programma di Esercizio, che terrà conto di tali potenziamenti, nei formati specificati nell'Allegato B.

Il mancato, ritardato o errato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) e la Provincia procederà autonomamente all'aggiornamento del Programma di Esercizio.

Articolo 13. Servizi a prenotazione.

13.1. Il Contratto disciplina 2 tipologie di servizi a prenotazione:

- Corse ad orario e percorsi programmati
- Corse ad itinerari liberi tra un insieme predefinito di punti (fermate) esercitate in un definito arco temporale (da ora.minuto ad ora.minuto), con un definita disponibilità di veicoli/autisti.

E' caratteristica peculiare di tali servizi, comune ad entrambe le tipologie, la

seguito: tali servizi sono programmati o resi disponibili, ma sono effettivamente esercitati solo a fronte di prenotazioni. E' sufficiente anche una sola prenotazione per l'effettuazione del servizio prenotato.

13.2. L'attivazione di servizi a prenotazione di cui al comma 13.1. si realizza attraverso una propedeutica fase di sperimentazione tesa a verificare se essi determinano realmente un miglioramento della qualità del servizio. La sperimentazione è programmata da un Progetto redatto dalla Parte (Impresa o Provincia) che lo propone/ordina all'altra Parte.

13.3. Sia nella fase sperimentale che nell'eventuale successiva fase di regime, ai fini della computazione della produzione chilometrica si assume che:

- la produzione chilometrica convenzionalmente associata alle "Corse a prenotazione con orario e percorso programmati" sia pari al 70% di quella calcolata in base alla loro programmazione riportata nel Programma di Esercizio;
- la produzione chilometrica PC convenzionalmente associata alle "Corse a prenotazione ad itinerari liberi tra un insieme predefinito di punti" sia calcolata con la seguente relazione:

$$PC = ODP \times VC \times a$$

in cui

ODP = OreVettura di Disponibilità Programmata del servizio.

VC = Velocità Commerciale (km/ora) delle corse, soste ai capilinea escluse.

In fase di sperimentazione VC è specificata nel Progetto e poi desunta da rilievi in situ.

a = coefficiente pari a:

- 0,7 se il servizio è esercitato con veicoli della categoria M1 con almeno 7 posti a sedere oltre al conducente,

- 0,6 se il servizio è esercitato con altri veicoli.

Il corrispettivo riferito ai servizi a prenotazione è calcolato moltiplicando la produzione chilometrica convenzionale come sopra definita per il corrispettivo chilometrico di cui all'Art. 5.

13.4. L'aver disciplinato nel Contratto solo le tipologie di servizi a prenotazione specificate al comma 13.1. non esclude che possano essere previste altre tipologie di servizi a prenotazione.

La disciplina di tali eventuali differenti modelli sarà definita qualora si manifestasse l'opportunità di sperimentarli.

13.5. Per tutti i servizi a prenotazione valgono comunque i seguenti principi di ordine generale:

- a) i servizi a prenotazione sono da preferirsi ai servizi di linea solo se la loro attivazione consente di migliorare il servizio, ossia di aumentare l'offerta di servizio di trasporto a parità di costo per la Provincia;
- b) l'esercizio di servizi a prenotazione, considerato nella sua globalità, deve essere caratterizzato da costi di produzione sostanzialmente analoghi a quelli delle "equivalenti" corse di linea.

I criteri di calcolo della produzione chilometrica convenzionale esposti nel comma 13.3. esplicitano il principio sub a): ad esempio, 700 km di servizio di linea sono considerati equivalenti (quanto a corrispettivo riconosciuto all'Impresa) a 1.000 km di servizio programmato con Corse a prenotazione ad orario e percorsi programmati; a fronte del "disagio" della prenotazione si rende disponibile ai cittadini un volume di offerta incrementale pari a circa il 43% delle "equivalenti" corse di linea. Tali criteri di calcolo presuppongono, tuttavia, che una parte delle corse programmate non sia effettuata per assenza di prenotazioni: la non

effettuazione di alcune corse (nota in tempo utile per la programmazione giornaliera) “compensa” (dal punto di vista dell’Impresa) la “riduzione” del monte chilometri remunerato a forfait; se così non fosse l’esercizio di tale servizio risulterebbe fortemente deficitario per l’Impresa.

La fase di sperimentazione, di cui al comma 13.2., ha la finalità di verificare se il servizio progettato soddisfa i due principi di ordine generale sopra enunciati.

Articolo 14. Grafo della viabilità.

14.1. Le lunghezze degli Archi del Grafo della viabilità riportate nell’Allegato A sono state stimate dalla Provincia con misurazioni cartografiche e, per tale motivo, esse possono risultare affette da errori sia per eccesso sia per difetto. Inoltre esse non sono riferite alla totalità delle strade che possono essere interessate da nuovi servizi di trasporto pubblico, né, ovviamente, possono essere riferite a nuove viabilità o modifiche della viabilità intervenute successivamente alla data di loro definizione.

Per l’insieme di tali motivi si rende necessario una manutenzione di tale base dati, che è particolarmente importante poiché le lunghezze stradali sono il riferimento per la computazione della produzione chilometrica e del corrispettivo.

14.2. In considerazione di quanto specificato al comma precedente, le Parti convengono che la base dati sarà progressivamente mantenuta sulla base delle informazioni che saranno acquisite mediante sopralluoghi condotti congiuntamente dalla Provincia e dall’Impresa.

14.3. Gli eventuali nuovi valori delle lunghezze stradali saranno considerati ai fini della definizione del corrispettivo a decorrere dalla data in cui esse siano state segnalate dall’Impresa e/o dalla Provincia, operando a seguire ai sensi del comma 14.2.

Articolo 15. Rapporto di Servizio Mensile.

15.1. Il Rapporto di Servizio Mensile è una documentazione prodotta dall’Impresa che

contiene la rendicontazione del servizio effettuato nel mese cui esso si riferisce.

Nell'Allegato D sono descritti i contenuti del Rapporto.

La veridicità delle informazioni contenute nel Rapporto è autocertificata dal Direttore dell'Impresa.

15.2. Alla scadenza di ogni trimestre, a partire dalla data di decorrenza operativa del Contratto, la Provincia effettua verifiche sui Rapporti di Servizio Mensili relativi ai mesi compresi nel trimestre, finalizzate ad individuare eventuali incompletezze, inesattezze ed incongruenze che rilevino ai fini del riconoscimento all'Impresa del conguaglio di cui all'Art. 7 comma 7.2. punto b].

15.3. Le modalità di esecuzione delle verifiche sono descritte nell'Allegato D.

15.4. La Provincia si riserva la facoltà di effettuare verifiche intermedie, riferite ai Rapporti di Servizio Mensili pervenuti e non ancora verificati. Tali verifiche intermedie non rilevano ai fini delle modalità di liquidazione degli acconti di cui all'Art. 7 comma 7.2. punto a], salvo il caso in cui da esse risultasse che il corrispettivo effettivamente dovuto per il periodo verificato sia inferiore alla somma degli acconti già riconosciuti per lo stesso periodo; l'eventuale differenza risultante a favore della Provincia sarà recuperata integralmente sulle successive liquidazioni programmate.

Articolo 16. Subappalto dei servizi di trasporto.

16.1. E' consentito il subappalto dei servizi nella misura massima del 30% come dichiarato dall'Impresa in sede d'offerta.

16.2. Il subappalto deve essere autorizzato dalla Provincia.

16.3. Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso dei requisiti prescritti per gli appalti di servizi pubblici.

16.4. Non deve sussistere, nei confronti dei subappaltatori, alcuno dei divieti previsti dall'Articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

16.5. L'Impresa deve depositare ogni contratto di subappalto presso la Provincia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

16.6. Al momento del deposito di ogni contratto di subappalto presso la Provincia, l'Impresa deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Articolo 38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

16.7. Le imprese subappaltatrici hanno l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria

16.8. L'Impresa può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi subappaltati.

16.9. L'Impresa deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con il Contratto nei confronti della Provincia. Essa rimane la sola responsabile e garante del rispetto di detti obblighi.

16.10. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subappalto per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà della Provincia di provvedere alla revoca dell'affidamento dei servizi.

16.11. In caso di decadenza o di revoca del presente Contratto viene contestualmente meno il subaffidamento, senza alcun obbligo di indennizzo a carico della Provincia.

Articolo 17. Impegni in materia di investimenti.

17.1. L'Impresa si impegna ad effettuare direttamente, ossia come Società Consortile, e

non tramite le Società consorziate gli investimenti specificati nell'Allegato F secondo le tempistiche e le modalità nello stesso indicate.

17.2. Il mancato, ritardato o incompleto adempimento di tali impegni comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato F.

17.3. La garanzia fidejussoria fornita dall'Impresa a garanzia dell'effettuazione degli investimenti di cui al comma 17.1., sarà progressivamente svincolata proporzionalmente all'entità degli investimenti effettuati.

Articolo 18. Informazione alla clientela.

18.1. L'Impresa si impegna a garantire il seguente livello minimo di informazione alla clientela mediante:

- a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico (palina, cartello,) che segnali la fermata e contenga un espositore idoneo a contenere tutte le informazioni specificate nei punti seguenti.
- b) Indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio.
- c) Indicazione ad ogni fermata del marchio aziendale e di un numero telefonico verde (ossia gratuito) da contattare per segnalare situazioni di irregolarità del servizio o ottenere informazioni anche relative alla localizzazione delle rivendite più vicine ed agli orari compresi gli interscambi con i servizi ferroviari. Il numero telefonico deve essere costantemente attivo durante l'erogazione del servizio, comprese le corse festive.
- d) Esposizione della pianta aggiornata della rete del trasporto pubblico presso le autostazioni, i nodi di interscambio e le principali fermate di ogni Comune; il n° di piante non deve essere inferiore a:
 - 1 per ogni Comune con almeno 2000 residenti

- 1 ogni 5.000 residenti nei Comuni maggiori, da localizzare nei luoghi decisi dalla Provincia.

Ogni pianta deve presentare i seguenti requisiti minimi:

- i principali luoghi del Comune devono essere in essa chiaramente riconoscibili;
- deve comprendere il grafo di tutte le linee che servono il Comune; le singole linee devono essere chiaramente identificabili anche con colori diversi che rinviano ad una legenda contenuta nella pianta; le singole linee devono essere prolungate per tutto il loro sviluppo esterno al territorio comunale, identificando in forma schematica tutti i principali luoghi da esse servite;
- devono essere mappate le principali fermate localizzate nel territorio comunale ed il punto “Voi siete qui”.

- e) Esposizione, su tutte le vetture dell’orario di servizio.
- f) Esposizione di avviso, presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio in termini di percorsi e/o orari, comprese, nei casi in cui sia possibile, quelle temporanee.
- g) Conservazione a bordo di ogni veicolo utilizzato per l’esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli di eventuali subaffidatari, di un estratto della "Carta della Mobilità".
- h) Costituzione di un ufficio preposto ai rapporti con la clientela.
- i) Attivazione di un sito Internet in cui siano consultabili:
 - gli orari ed il grafo della rete, sia in forma statica che nella forma dinamica di “composizione dell’itinerario”; quest’ultima forma deve consentire agli

utenti di comporre con semplici modalità un qualunque viaggio ottimizzato quanto a durata (anche con 1 o più interscambi) avendo fissato i luoghi di origine e destinazione del viaggio, il giorno del viaggio, l'orario entro cui partire o arrivare; il grafo dovrà essere sovrapposto ad una cartografia, idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti,

- le modifiche nei termini specificati sub g),
- le informazioni relative alle rivendite,
- il sistema tariffario,
- la Carta della Mobilità ed il suo estratto.

Tutte le funzionalità e le informazioni devono essere disponibili anche in lingua inglese.

18.2. Le modalità e le forme per realizzare il livello minimo di informazione alla clientela specificato al comma 18.1. saranno concordate con la Provincia entro 60 giorni dalla stipula del Contratto. Tutti gli interventi sopra specificati dovranno essere attuati nei 180 giorni successivi alla loro definizione, salvo proroghe concesse dalla Provincia su motivata richiesta dell'Impresa.

Tutti gli ulteriori interventi volti a aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati dovranno essere attuati prima che siano messe in esercizio le modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.

E' a carico dell'Impresa la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.

18.3. Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- Punto a) Messa in opera in ogni fermata, laddove non presente, di un elemento fisico che segnali la fermata e contenga un espositore idoneo a contenere

tutte le informazioni previste: Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata.

Punto b) Indicazione ad ogni fermata degli orari aggiornati di ogni linea che vi presta servizio, con la specificazione dei giorni di esercizio: Euro 300,00 (Euro trecento/00) per ogni infrazione accertata, trascorsi 15 giorni dall'avvenuta comunicazione dalla Provincia all'Impresa, e senza che l'Impresa vi abbia provveduto.

Punto c) Indicazione ad ogni fermata del marchio aziendale e di un numero telefonico: Euro 300,00 (Euro trecento/00) per ogni infrazione accertata.

Mancato funzionamento del numero verde nei termini definiti al comma 18.1. lettera c): Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno in cui sia stata accertata l'infrazione.

Punto d) Esposizione della pianta aggiornata della rete del trasporto pubblico come disposto al comma 18.1. lettera d): Euro 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) per ogni infrazione accertata.

Punto e) Esposizione, su tutte le vetture dell'orario di servizio: Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata.

Punto f) Esposizione di avviso, presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi, che segnali le modifiche apportate al servizio: Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni infrazione accertata.

Punto g) Conservazione a bordo di ogni veicolo di un estratto della "Carta della Mobilità": Euro 200,00 (Euro duecento/00) per ogni infrazione accertata.

Punto h) Mancata o ritardata costituzione dell'ufficio preposto ai rapporti con la clientela Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.

Punto i) Mancata o ritardata attivazione del sito internet: Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni settimana di ritardo rispetto alla data stabilita.

Incompleta realizzare del sito internet: Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni settimana di durata dell'incompleta realizzazione a decorrere dalla data di attivazione del sito.

Intempestivo aggiornamento del sito internet: Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di ritardo dell'aggiornamento di una qualunque informazione.

18.4. Le penali sono comminate all'Impresa anche per infrazioni commesse dalle Società consorziate. Questa specificazione ha carattere generale e vale per tutte le diverse penali previste dal Contratto.

18.5. Le funzioni di vigilanza sui servizi sono esercitate in conformità alla Legge Regione Piemonte 04 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., Artt.18 e 19, come specificato nell'Allegato H al presente Contratto.

Articolo 19. Qualità del servizio.

19.1. L'Impresa è responsabile della fornitura dei servizi di trasporto e ne garantisce, per quanto da essa dipendente, il volume e la regolarità di svolgimento.

19.2. Il servizio deve essere esercitato con veicoli sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato alle caratteristiche richieste.

I veicoli devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine, devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica.

19.3. Sono, in particolare, definiti i seguenti obblighi minimi relativi alle caratteristiche del parco veicoli:

19.3.1.L'anzianità media dei veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subappaltati, non può essere maggiore di un valore di soglia definito MaxAnzianitàMedia pari a 7 anni e 0 mesi; questo valore è definito sotto l'ipotesi che il sostegno pubblico per il rinnovo della flotta, in qualunque modo esso si concretizzi (ossia con contributi, con la resa disponibilità di autobus direttamente acquistati dagli Enti,) copra il 60% del fabbisogno di rinnovo.

Tale obbligo decorre dal 25° mese di vigenza del Contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 6 mesi, ossia con riferimento alla consistenza della flotta al 25° mese, al 31°, al 37°,

Qualora il sostegno pubblico copra meno del 60% del fabbisogno di rinnovo, per l'effettuazione di ogni verifica del rispetto dell'obbligo come sopra definito si applica il seguente criterio:

- Si considerano gli NBusNF autobus nuovi di fabbrica presenti nell'elenco
 - di cui all'Art. 24 comma 24.1. lettera h) ed immatricolati dopo la data di decorrenza operativa del Contratto e si calcolano i seguenti indicatori:

CostoImpr = Costo di acquisto degli NBusNF sostenuto direttamente dall'Impresa (ossia al netto di eventuali contributi) espresso in euro costanti al settembre 2010 (costo reale deinflazionato al settembre 2010 in base al tasso ISTAT FOI)

SostPubReale = Sostegno pubblico al rinnovo della flotta riferito agli NBusNF, espresso in euro costanti al settembre 2010; tale valore corrisponde al contributo pubblico per l'acquisto e/o al valore monetario equivalente nel caso in

cui il sostegno si concretizzi in forme diverse dal contributo a fondo perduto

SostPubManc = Sostegno pubblico al rinnovo della flotta “mancante” per arrivare ad un sostegno pubblico pari a CostoImpr; è espresso in euro costanti al settembre 2010 ed è dato dalla relazione:

$$\text{SostPubManc} = \text{CostoImpr} - \text{SostPubReale}$$

NBusManc = Numero intero di autobus che si sarebbero potuti acquistare con SostPubManc; sono calcolati con la seguente relazione:

$$\text{NBusManc} = \text{NBusNF} \times \text{SostPubManc} : (\text{CostoImpr} + \text{SostPubReale})$$

Il risultato della relazione è approssimato all’intero minore (ad esempio, se il risultato fosse NBusManc= 3,87 si porrà NBusManc = 3).

Nella seguente tabella è riportato un semplice esempio numerico di calcolo degli indicatori sopra specificati nell’ipotesi di differenti valori di sostegno pubblico (da 0 sino a CostoImpr): si nota che la somma NBusNF + NBusManc ≈ costante (trascurando i decimali).

<i>Esempio numerico</i>		Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4	Ipotesi 5
NBusNF	= Numero autobus nuovi di fabbrica inseriti in elenco	12	15	18	21	24
CostoImpr	= Costo direttamente sostenuto dall'Impresa	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
SostPubReale	= Sostegno pubblico al rinnovo della flotta	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
SostPubManc	= Sostegno pubblico al rinnovo della flotta "mancante" per arrivare ad un sostegno pubblico pari al costo sostenuto dall'Impresa	2.400.000	1.800.000	1.200.000	600.000	0
NBusManc	= Numero di autobus che si sarebbero potuti acquistare con SostPubManc	12	9	6	3	0

- Ai soli fini della verifica si “integra” l’elenco di cui all’art. 24 comma 24.1. lettera h) con gli NBusManc (valore intero), cui si associa una data di

immatricolazione baricentrica rispetto a quelle degli NBusNF (la data di immatricolazione baricentrica è calcolata con una media pesata che tiene conto delle date di immatricolazione di ognuno degli NBusNF e del relativo costo).

- L'elenco così "integrato" è il riferimento per la verifica, fermo restando il valore di MaxAnzianitàMedia = 7 anni e 0 mesi.

19.3.2. Per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli subaffidati, non possono essere utilizzati veicoli con un'anzianità maggiore di 18 anni e 0 mesi, fatti salvi casi eccezionali di eventuali mancate contribuzioni pubbliche alla sostituzione di detti mezzi.

Tale obbligo decorre dal 25° mese di vigenza del Contratto di Servizio: la verifica del rispetto di tale obbligo è effettuata ogni 6 mesi, ossia considerando la consistenza della flotta al 25° mese, al 31°, al 37°,

19.3.3. Tutti i nuovi veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercitati da eventuali subaffidatari, a partire dal 13° mese di vigenza del Contratto di Servizio devono essere di classe Euro 5 o migliore oppure essere alimentati a metano o gpl; per individuare i nuovi veicoli si metterà a confronto il più recente elenco di cui all'art. 24 comma 24.1. lett. h) con il precedente elenco; i nuovi veicoli che non rispettano tale prescrizione non possono essere utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati.

19.3.4. Devono essere rispettate tutte le direttive e norme comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale; i veicoli che non rispettano (o non consentono di rispettare) tale prescrizione non possono essere utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi quelli esercitati da eventuali subaffidatari.

19.4. E' a carico dell'Impresa la manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'Impresa in esecuzione del Contratto.

19.5. Eventuali ispezioni comprovanti il rispetto degli standard di qualità erogata sono a carico della Provincia. L'Impresa si impegna a rendere disponibile alla Provincia la documentazione da questa richiesta a supporto dell'attività di verifica. Per l'effettuazione delle verifiche, le Parti concordano che su tutti i servizi regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dalla Provincia muniti di apposita tessera di riconoscimento.

19.6. L'Impresa si impegna ad adottare entro 90 giorni dalla stipula del Contratto, la Carta della Mobilità secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti pubblici locali annesso al D.P.C.M. 30/12/1998. La Carta definisce gli standard minimi di servizio da garantire all'utenza, rappresenta il manifesto degli impegni dell'Impresa con l'utenza e costituisce uno dei documenti di riferimento per il sistema di monitoraggio della qualità.

Questo Contratto e/o un suo estratto è allegato alla Carta esclusi gli Allegati.

La Carta ed il suo estratto sono approvati dalla Provincia. La predisposizione della Carta avverrà nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.2, comma 461, Legge n.244/2007.

La diffusione al pubblico della Carta e del suo estratto sono a carico dell'Impresa.

19.7. Il mancato o inadeguato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- Corse non effettuate.

Si tiene conto della conseguente riduzione delle percorrenze chilometriche con il metodo di contabilizzazione del corrispettivo esposto nell'Art. 5.

Qualora la non effettuazione della corsa non sia dovuta a cause di forza maggiore è applicata una penale di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni corsa non effettuata.

- Corse non puntuali.

Si considerano non puntuali le Corse per cui si verifica una delle seguenti condizioni:

- l'orario di partenza da una qualunque fermata è anticipato (rispetto all'orario a Programma di Esercizio) di almeno 2 minuti;
- il ritardo al capolinea di arrivo è maggiore del più alto dei seguenti valori:
 - 10 minuti,
 - 5% del tempo di programmata percorrenza.

Per ogni corsa verificata come non puntuale nei termini sopra definiti è applicata una penale pari a Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), qualora la non puntualità sia imputabile all'Impresa oppure sia dovuta a cause esterne alle quali era possibile porre rimedio con opportune modifiche al servizio.

- Qualora, in sede di controlli effettuati da personale incaricato dalla Provincia sui veicoli in servizio, si verificasse il mancato rispetto di quanto stabilito al comma 19.2., è applicata una penale pari a:

- Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per ogni infrazione accertata relativa alla sicurezza;
- Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni altro tipo di infrazione.

- Per il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 19.3. punto 19.3.1. è applicata una penale calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Penale} = 1.000 \text{ euro} \times \text{N80} \times (\text{EtàMediaN80} - 84 \text{ mesi})$$

dove:

N80 = Numero veicoli corrispondenti all'80% dei più recenti autobus specificati nell'elenco di cui all'Art. 24 comma 24.1. lettera h)

EtàMediaN80 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N80; EtàMediaN80 è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data cui è riferito l'elenco di cui all'Art. 24 comma 24.1. lettera h).

- Per il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 19.3. punto 19.3.2. è applicata una penale calcolata con la seguente relazione:

$$\text{Penale} = 1.000 \text{ euro} \times \text{N140} \times (\text{EtàMediaN140} - 140 \text{ mesi})$$

dove:

N140 = Numero veicoli con età maggiore di 140 mesi (interi) compresi nell'elenco dei mezzi disponibili; l'età è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data cui è riferito l'elenco dei mezzi disponibili.

EtàMediaN140 = Età media calcolata considerando soltanto i veicoli N140; EtàMediaN140 è calcolata in mesi interamente trascorsi tra la data di prima immatricolazione e la data cui è riferito l'elenco dei mezzi disponibili.

- Per ogni caso accertato di inidonea manutenzione delle attrezzature ed impianti funzionali allo svolgimento del servizio, comprese le attrezzature di fermata installate dall'Impresa in esecuzione del Contratto sarà applicata una penale di importo pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), fatta salva la facoltà per la Provincia di prevedere importi maggiori correlati al danno che l'inidonea manutenzione abbia arrecato al servizio.
- La ritardata adozione della Carta della Mobilità, comporta l'applicazione di

una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni settimana di ritardo.

19.8. Per veicoli nuovi si intendono veicoli nuovi di fabbrica.

Articolo 20. Indagini sulla domanda e monitoraggio dell'efficacia dei servizi a prenotazione e dei servizi sperimentali.

20.1. L'Impresa si impegna a realizzare indagini sulla domanda soddisfatta dai servizi di linea secondo le specifiche riportate nell'Allegato E.

La Provincia si riserva la facoltà di produrre ulteriori indagini ai fini dell'integrazione e del controllo delle indagini realizzate dall'Impresa.

20.2. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei servizi a prenotazione di cui all'Art. 13, deve essere prodotta dall'Impresa una puntuale e sistematica rendicontazione di:

- programmazione della disponibilità di corse, programmazione effettiva delle corse, esercizio consuntivato,
- anagrafica delle prenotazioni di viaggi e delle corrispondenti effettuazioni.

20.3. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei servizi sperimentali diversi dai servizi a prenotazione, l'Impresa deve rilevare, per tutte le corse ed in tutti i giorni, il numero di passeggeri saliti e discesi in ogni fermata.

20.4. Tutte le informazioni di cui ai commi 20.1., 20.2. e 20.3. devono essere acquisite con la modalità specificate nell'Allegato E ed essere trasferite alla Provincia in sede di trasmissione del Rapporto di Servizio Mensile di cui all'Art. 15.

20.5. La mancata o incompleta attuazione dei monitoraggio comporta l'applicazione delle penali specificate nell'Allegato E.

Articolo 21. Obblighi dell'Affidatario nei confronti del personale dipendente.

21.1. L'Impresa dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel Programma di

Esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

21.2. Ad ogni lavoratore, trasferito dal gestore cessante o comunque dipendente del gestore cessante all'atto della cessazione, sono conservati, in tutte le loro parti (anzianità maturata, qualifica, profilo, parametro contrattuale, livello retributivo,)
l'inquadramento contrattuale, il trattamento economico e normativo applicato dal gestore cessante, comprensivo dell'eventuale contratto integrativo aziendale, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro.

21.3. L'Impresa ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore.

21.4. Il mancato rispetto di quanto disciplinato nei commi precedenti comporta la facoltà per la Provincia di revocare l'affidamento oggetto di questo contratto.

Articolo 22. Altri obblighi relativi al servizio.

22.1. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, tra cui:

- a) attività amministrative e commerciali a supporto della gestione; in particolare la commercializzazione dei titoli di viaggio che dovrà prevedere almeno una rivendita per ogni località con almeno 2000 residenti;
- b) vendita a bordo dei titoli di viaggio applicando un sovrapprezzo pari a € 1,00 (Euro uno/00);
- c) dotazione e mantenimento, per tutti i conducenti, gli agenti di controllo, e per tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo contatti

con la clientela, di una divisa sociale ed apposito cartellino di riconoscimento: la divisa sociale da utilizzarsi è quella della Società Consortile e non quella delle Imprese consorziate; questo obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subappaltatrici; l'obbligo decorre dal 13° mese dalla data di stipula del contratto: sino a quella data sarà obbligatorio un tesserino di riconoscimento;

- d) apposizione dello stemma della Provincia di Alessandria e della scritta "Servizio di Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Alessandria" su ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto oggetto di questo Contratto, compresi quelli utilizzati dagli eventuali subaffidatari e quelli utilizzati per i servizi a prenotazione. Stemma e scritta saranno apposti su entrambi i fianchi dei veicoli ed avranno una dimensione coerente con le dimensioni del veicolo e tale da consentirne un'adeguata leggibilità.

22.2. Il mancato adempimento dell'impegno di cui sub a) comporta l'obbligo della vendita dei titoli di viaggio a bordo senza alcun sovrapprezzo per passeggeri saliti in Comuni non dotati di rivendita.

22.3. Il mancato adempimento dell'impegno di cui sub b) comporta l'impossibilità di comminare sanzioni ai passeggeri privi di titolo di viaggio; questi dovranno limitarsi a corrispondere il prezzo del normale titolo di viaggio.

22.4. Il mancato o incompleto adempimento degli ulteriori obblighi di cui al comma 22.1. comporta l'applicazione delle seguenti penali:

- Il mancato adempimento dell'impegno di cui sub c) comporta l'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni infrazione accertata.
- Il mancato adempimento dell'impegno di cui sub d) comporta l'applicazione di

una penale pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni infrazione accertata. Qualora, a fronte dell'accertamento dell'infrazione, il mancato adempimento dell'impegno di cui sub d) si protraesse per oltre 4 settimane a decorrere dalla data di accertamento, sarà comminata una penale aggiuntiva pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni settimana successiva alle 4.

Articolo 23. Assicurazioni.

23.1. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto, compresi quelli utilizzati da eventuali imprese subaffidatarie per l'esercizio dei servizi subaffidati, devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- per la Responsabilità Civile Auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastofale non inferiore a € 25.000.000,00 (Euro venticinquemilioni/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro proprietà;
- per la Responsabilità Civile Verso Terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, con esclusione del rischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, dovrà essere assicurata con massimale catastofale non inferiore € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone e/o cose-animali;
- per la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore del Gestore dovrà essere assicurata con massimale

per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

23.2. L'Impresa ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia periodicamente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l'assolvimento degli obblighi sopra descritti.

23.3 Il mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 23.1. comporta la facoltà per la Provincia di revocare l'affidamento oggetto di questo Contratto.

Articolo 24. Prescrizioni diverse.

24.1. L'Impresa si impegna a:

- a) munirsi della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001/2008 entro la scadenza del primo anno di vigenza del Contratto e della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001/2004 entro la scadenza del terzo anno di vigenza del Contratto;
- b) notificare, con cadenza mensile, entro i 30 giorni successivi al pagamento, alla Provincia di avere provveduto ai versamenti dei contributi INPS per tutto il personale impegnato nell'erogazione dei servizi di trasporto affidati, compreso quello delle Società consorziate;
- c) notificare alla Provincia, entro i 30 giorni successivi al pagamento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi, compresi quelli a capo di eventuali subappaltatrici;
- d) garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008, nonché delle altre norme in materia;
- e) tenere la contabilità analitica per linea ed evidenziare nel bilancio i dati di costo e di ricavo di ciascuna linea come risultanti dalla contabilità analitica;
- f) trasmettere alla Provincia i bilanci, comprensivi di tutti gli allegati, entro 30

giorni dall'avvenuta loro approvazione;

- g) provvedere alla certificazione dei bilanci;
- h) trasmettere ogni 6 mesi, a partire dalla data di decorrenza operativa del contratto, l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, nessuno escluso (dunque anche gli autobus di riserva/scorta, quelli utilizzati per i bis, quelli utilizzati da eventuali imprese subaffidatarie per l'esercizio dei servizi subaffidati, i minibus e i veicoli M1 eventualmente utilizzati per particolari servizi). L'elenco dovrà comprendere le seguenti informazioni minime:

- Impresa proprietaria
- Impresa utilizzatrice
- Dati tipologici (Tipo veicolo, Tipo Immatricolazione, Lunghezza, Classe ambientale, Alimentazione)
- Dati identificativi del veicolo (N° matricola aziendale, Targa, Telaio, Marca, Modello)
- Capacità (Numero Posti Seduti, Numero Posti in Piedi, Numero Postazioni carrozzella diversamente abili)
- Dotazioni particolari (Aria condizionata, Pedana diversamente abili, Telecamere a circuito chiuso, Sistemi di comunicazione passeggeri audiovisivi, Obliteratrici elettroniche o magnetiche, Modulo di bordo GSM-GPS,)
- Anno Costruzione
- Data Immatricolazione
- Data 1° Immatricolazione (se diversa da Data Immatricolazione)
- Dati relativi all'acquisizione (Modalità di acquisizione, Costo di acquisto)

- Estremi degli eventuali contributi pubblici riferiti all'acquisto del bene
(Importo, Ente erogatore)

i) mantenere in territorio provinciale per tutta la durata del servizio almeno una sede operativa con a capo un institore o analoga figura.

24.2. Il mancato conseguimento delle certificazioni previste al comma 24.1., lettera a), comporta la sospensione della liquidazione dei corrispettivi (in acconto ed in conguaglio) in misura pari al 10% del loro importo per ognuna delle due certificazioni richieste, fino all'avvenuta certificazione.

24.3. Le mancate, ritardate o errate notifiche di cui al comma 24.1., lettere b) e c) comportano una penale di € 100,00 (Euro cento/00) al giorno fino alla sopraggiunta corretta notifica per ogni adempimento previsto.

24.4. La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 24.1., lettera f) ovvero la trasmissione di bilanci non conformi a quanto disciplinato alla lettera e) comporta una penale di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per ciascun anno contabile.

24.5. La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 24.1., lettera g) comporta una penale di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ciascun anno contabile.

24.6. La mancata osservanza dell'impegno di cui al comma 24.1., lettera h) comporta una penale di € 5.000,00 (Euro cinquemila,00) per ogni elenco non trasmesso o trasmesso in forma incompleta.

24.7. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 24.1. lettera i), comporta diffida ad adempiere da parte della Provincia; decorso inutilmente il termine assegnato all'Impresa, la Provincia può revocare l'affidamento.

Articolo 25. Fondo TPL.

25.1. La Provincia si impegna a costituire un Fondo TPL in cui devono essere versate le risorse finanziarie derivanti da:

- a) ribasso rispetto alla base d'asta,
- b) quote di corrispettivo non erogate per effetto delle diverse cause previste dal Contratto,
- c) eventuali interessi legali pagati da Regione Piemonte ed Enti Locali a causa di ritardato trasferimento alla Provincia delle quote di corrispettivo di loro competenza;
- d) penali e sanzioni comminate all'Impresa;
- e) altre risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale,
- f) ulteriori risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale rese disponibili dagli Enti Locali e specificamente finalizzate al potenziamento di servizi di loro interesse e da Essi richiesti.

25.2. Le somme di cui al comma 25.1. devono essere destinate dalla Provincia per il potenziamento dei servizi di trasporto, per spese di investimento e di funzionamento e per altre attività relazionate al sistema del trasporto pubblico locale o comunque di ritenersi congrue per la Provincia stessa.

Articolo 26. Regolamentazione degli spazi pubblicitari.

26.1. L'Impresa può utilizzare gli spazi interni ed esterni dei veicoli sia per pubblicità dell'Impresa sia per pubblicità commerciale, purchè ciò non determini oneri aggiuntivi a carico della Provincia, disagi per l'utenza, venire meno delle condizioni di decoro del servizio e dei mezzi utilizzati per il loro espletamento.

26.2. I ricavi derivanti da tale valorizzazione commerciale competono all'Impresa, fatti salvi eventuali diritti di terzi.

26.3. Il 20% degli spazi disponibili per la pubblicità è riservato gratuitamente alla Provincia per comunicazioni di tipo istituzionale ovvero per pubblicità con finalità non commerciale.

26.4. Per consentire alla Provincia di verificare il rispetto delle condizioni specificate al comma 26.1., l'Impresa deve trasmettere a questa un progetto contenente la specificazione di dettaglio delle previste modalità di utilizzo pubblicitario degli spazi interni dei veicoli. L'attuazione del progetto richiede la preventiva approvazione da parte della Provincia; il progetto si intende approvato qualora nei 60 giorni successivi al suo ricevimento la Provincia non abbia comunicato la non approvazione.

26.5. Il mancato rispetto di quanto stabilito ai commi 26.1. e 26.3. comporta la comminazione di una penale pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni infrazione accertata.

Articolo 27. Impegni inerenti alla fornitura di informazioni all'approssimarsi della conclusione del periodo di affidamento ed alla resa disponibilità dei beni qualificati essenziali dalla Provincia.

27.1. L'Impresa si impegna a presentare alla Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco del proprio personale dipendente e di quello delle Società consorziate impiegato per l'esercizio dei servizi di trasporto nell'Unità di Rete.

L'elenco sarà anonimo e conterrà, per ogni addetto le seguenti informazioni minime:

- Area Professionale - Area Operativa - Sezione specifica (per Area esercizio) - Profilo - Parametro contrattuale
- Tipologia di rapporto contrattuale
- Eventuali inidoneità
- Ore settimanali da contratto
- Fascia di età
- Costo aziendale annuo
- La percentuale delle ore lavorate impegnate per l'esercizio dei servizi di

trasporto affidati.

La richiesta della fornitura di tali informazioni è funzionale alla predisposizione della documentazione di gara per la scelta del nuovo affidatario o per altre valutazioni di interesse della Provincia. La richiesta può essere reiterata.

La mancata o incompleta trasmissione dell'elenco comporta la sospensione dell'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato a titolo di penale, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Provincia anche a titolo di risarcimento danni.

27.2. L'Impresa si impegna a presentare alla Provincia, entro 30 giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- a] Elenchi dei veicoli di trasporto, dei beni immobili, degli impianti di fermata, dei sistemi tecnologici utilizzati dall'Impresa per l'espletamento dei servizi di trasporto oggetto del Contratto.
- b] Elenchi degli ulteriori beni del tipo specificato sub a] per i quali siano in corso rapporti di fornitura, corredato di tutta la documentazione tecnica, contrattuale ed amministrativa relativa agli ordini effettuati.

La richiesta della fornitura di tali informazioni è funzionale alla predisposizione della documentazione di gara per la scelta del nuovo gestore o per altre valutazioni di interesse della Provincia. La richiesta può essere reiterata.

La mancata o incompleta trasmissione delle informazioni comporta la sospensione dell'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato a titolo di penale, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Provincia anche a titolo di risarcimento danni.

27.3. A valle della fornitura della documentazione specificata al comma 27.2., la Provincia e deciderà quali beni, tra quelli cui è riferita la documentazione, sono da considerarsi “beni essenziali o comunque funzionali” per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico e, pertanto, devono essere resi disponibili al nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale, se diverso dall’Impresa. La decisione della Provincia è comunicata all’Impresa e da questa non potrà essere opposta.

27.4. L’Impresa è obbligata a rendere disponibili al nuovo eventuale gestore i beni di sua proprietà qualificati dalla Provincia “beni essenziali o comunque funzionali” per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico. Tale disponibilità si sostanzia:

- nella vendita al nuovo eventuale gestore degli autobus e dei sistemi tecnologici qualificati “beni essenziali”;
- nella vendita o nell’affitto dei beni immobili e degli impianti di fermata; la decisione tra vendita ed affitto compete all’Impresa e non è opponibile dalla Provincia. Tale decisione dovrà essere comunicata alla Provincia entro 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all’Impresa da parte della Provincia della decisione da questa assunta in merito all’individuazione dei “beni essenziali”.

Nel caso di vendita, la Provincia deciderà se l’acquirente sarà il nuovo eventuale gestore o una società controllata dalla Provincia; nel caso di affitto, il conduttore è individuato nel nuovo eventuale gestore.

Il prezzo di vendita ed i canoni di affitto saranno stabiliti con le modalità descritte nei comma 27.7. e 27.8.

27.5. All’obbligo che grava sull’Impresa specificato nel comma precedente, corrisponde l’obbligo di acquisizione della disponibilità dei “beni essenziali o funzionali” ai prezzi/canoni come sopra definiti, che graverà, in caso di cambio di gestore, sul nuovo

gestore o sulla società partecipata dalla Provincia cui sia stata eventualmente attribuita la gestione dei beni. La Provincia disciplinerà nelle forme opportune tale obbligo.

27.6. Il prezzo di vendita degli autobus e dei sistemi tecnologici sarà stabilito con il metodo dello “ammortamento tecnico” applicato al minore tra:

- costo originario di acquisto del bene attualizzato alla data di cessione,
- costo di sostituzione.

Nel caso degli autobus la durata dell’ammortamento non potrà essere maggiore di 180 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Nel caso dei sistemi tecnologici la durata potrà essere inferiore a 180 mesi e sarà commisurata alle caratteristiche dello specifico sistema.

27.7. Il prezzo di vendita (o il canone di affitto) dei beni immobili e degli impianti di fermata sarà concordato tra Provincia ed Impresa sulla base di una perizia redatta da un perito nominato in accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.

I costi della perizia saranno sostenuti dalla Provincia.

La perizia dovrà anche accertare, per i soli beni acquistati con il sostegno di contributi pubblici, l’effettivo stato degli stessi e l’efficacia degli interventi manutentivi intrapresi dall’Impresa, la quale sarà chiamata a rispondere dell’eventuale deterioramento che vada oltre la normale usura.

27.8. I prezzi di vendita ed i canoni di cessione si intendono al netto dei costi di eventuali imposte, che, se presenti, saranno sostenuti dall’acquirente/conduuttore.

27.9. L’Impresa si impegna a prevedere nei contratti di fornitura di cui al comma 27.2. sub b] che il nuovo gestore (o altra società cui la Provincia abbia affidato la gestione dei beni) possa subentrare nei contratti di fornitura.

La Provincia si impegna a disciplinare l’obbligo a carico dell’eventuale nuovo gestore

(o della società cui la Provincia abbia affidato la gestione dei beni):

- del subentro nei contratti di fornitura di cui al comma 27.2. sub b]
- della corresponsione all'Impresa degli eventuali importi già da questa liquidati in esecuzione dei contratti, rivalutati in base al "prime rate ABI" incrementato dell'1%.

27.10. Il mancato rispetto dell'obbligo a rendere disponibili i beni qualificati come "essenziali o funzionali" dalla Provincia, implica la facoltà, per le parti danneggiate, di richiedere il risarcimento dei danni nei confronti dell'Impresa.

Articolo 28. Cauzione.

28.1. La Provincia ha facoltà di escutere la cauzione di cui alle premesse a prima richiesta, in relazione agli specifici inadempimenti.

28.2. In particolare, nel caso in cui l'Impresa non provveda al pagamento delle penali e delle sanzioni applicate ai sensi del Contratto entro 30 giorni dalla contestazione, esse verranno prelevate dalla cauzione, che l'Impresa avrà l'obbligo di reintegrare entro i successivi 30 giorni.

28.3. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Provincia al risarcimento di un eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall'Impresa.

28.4. La cauzione ha validità fino a dichiarazione liberatoria da parte della Provincia.

Articolo 29. Decadenza e revoca dell'affidamento.

29.1. Il Contratto si intende risolto, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Provincia anche a titolo di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- per avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l'Impresa non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
- nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di norme imperative di

legge o regolamentari;

- nei casi specificamente individuati dal Contratto;
- nel caso di gravi o persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto;
- qualora l'Impresa sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- qualora nella struttura imprenditoriale della stessa si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; ovvero qualora l'Impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

29.2. La Provincia ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del Contratto, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico.

In tale caso di revoca dell'affidamento la Provincia riconosce un indennizzo all'Impresa ai sensi della normativa vigente.

Articolo 30. Controversie tra le Parti.

30.1. In caso di dissenso circa l'interpretazione e l'applicazione del Contratto, le Parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole.

30.2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo il servizio continua ad essere esercitato nei termini previsti dal Programma di Esercizio.

30.3. Le eventuali controversie saranno devolute, nei casi consentiti dalla legge, alla cognizione di un Collegio arbitrale, composto di tre membri designati:

- uno dalla Provincia;
- uno dall'Impresa;
- uno, con funzioni di presidente, di comune accordo dalle Parti.

30.4. In caso le Parti non raggiungano un accordo sulla nomina dell'arbitro nei 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, e anche in difetto della designazione di una delle Parti, la nomina è effettuata, su richiesta della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

30.5. Per le controversie non dirigibili a mezzo di arbitrato, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Alessandria.

Articolo 31. Comunicazioni e notificazioni.

31.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, o al momento dell'invio confermato dal rapporto di trasmissione, se effettuata via fax, o al momento dell'invio del messaggio di conferma di avvenuto ricevimento, se effettuata via e-mail, sempre che sia indirizzata come segue:

- alla Provincia di Alessandria: Direzione Edilizia – Trasporti, Via Gentilini n.1 – 15100 Alessandria – Tel. 0131/303626 - Fax 0131/303638 - E-mail: mobilita.pubblica@cert.provincia.alessandria.it;
- all'Impresa SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA (SCAT), Viale Milite Ignoto n. 26/28 – 15121 Alessandria – Tel. 0131/225810 – Fax 0131/226922 – E-mail: alessandrinatrasporti@legalmail.it.

31.2. Le comunicazioni e notificazioni di cui al precedente comma dovranno essere indirizzate al diverso indirizzo o numero fax o indirizzo e-mail che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.

Articolo 32. Clausole finali.

32.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla

normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

32.2. In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'IVA, il presente Contratto sarà registrato ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

32.3. Tutte le spese del presente Contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'Impresa.

32.4. L'Impresa dà atto di aver ricevuto informativa, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, sul trattamento dei dati personali relativi al presente rapporto contrattuale.

E richiesto io, Segretario Generale della Provincia di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, è da me letto ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Consta di numero trenta fogli, con numero cinquantanove facciate scritte per intero e righe otto della presente sessantesima.

All'originale firmato: DEZZA

FRANCO

CASAGRANDE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Segretario Generale